



## COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.ai.it

Prot.n. 250 del 30.1.2014

*Segretario Comunale  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione*

### Relazione 2013

del

**Responsabile per la prevenzione della corruzione**

(articolo 1, comma 14, legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

## **Sommario**

1. Premessa.....	.....
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione.....	.....
3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).....	.....
4. I contenuti della relazione.....	.....
4.1. Gestione dei rischi.....	.....
4.2. Formazione in tema di anticorruzione.....	.....
4.3. Codici di comportamento.....	.....
4.4. Altre iniziative.....	.....
4.5. Sanzioni.....	.....
5. Pubblicazione della relazione.....	.....

## 1. Premessa

Come ormai noto, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito *legge 190/2012*).

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla legge 190/2012 ha un'accezione molto ampia.

La definizione di corruzione, cui si riferisce la legge 190/2012, è comprensiva di tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Quindi il legislatore della legge 190/2012 non si riferisce alle sole fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza:

- ✓ un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- ✓ l'inquinamento dell'azione amministrativa, anche il solo tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- ✓ l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC già CIVIT), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- ✓ la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- ✓ il Comitato interministeriale, istituito con DPCM 16.1.2013, che elabora linee di indirizzo/direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- ✓ il Dipartimento della Funzione Pubblica – DPF, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012);
- ✓ la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- ✓ le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione - PNA (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del **Responsabile delle prevenzione della corruzione**;
- ✓ gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

## **2. Il responsabile della prevenzione della corruzione**

Tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare il *Responsabile della prevenzione della corruzione* (di seguito per brevità "Responsabile").

Negli enti locali, tale Responsabile è individuato preferibilmente nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 2) ha precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali dispongono di una certa flessibilità che consente loro "*di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate*". In pratica è possibile designare un figura diversa dal segretario.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha poi precisato che la scelta dovrebbe ricadere su qualcuno che:

1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo.

Per questo ente, è stato nominato il sottoscritto Dottor Alberto Zurlo con decreto del Sindaco n. 2 del 30.03.2013.

Compiti del Responsabile:

- ✓ propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- ✓ definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo – soltanto per l'anno 2013 il termine di adozione della relazione è stato prorogato al 31 gennaio 2014;
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

## **3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)**

In data 11 settembre 2013 (deliberazione numero 72), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il primo piano anticorruzione (PNA) di livello nazionale.

Preliminarmente il Dipartimento della Funzione Pubblica ne aveva licenziato lo schema, formulato secondo le direttive del Comitato Interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013.

Sulla base delle intese siglate il 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata, gli enti locali devono approvare, pubblicare e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il PTPC 2014-2016 entro il 31 gennaio 2014.

Sulla scorta di contenuti, indirizzi e prescrizioni del PNA, è il Responsabile anticorruzione che ha il compito di proporre all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPC.

Riscontrata la mancanza del piano nazionale e nelle more della sua adozione, in via meramente cautelare, l'ente ha approvato un primo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza a carattere provvisorio con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30.04.2013.

Il PTPC definitivo è stato elaborato dagli Uffici comunali sotto la supervisione del sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile dell'anticorruzione e adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25 gennaio 2014.

#### **4. I contenuti della relazione**

Secondo il PNA (pag. 30), la presente relazione dovrebbe contenere *“un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione”* con riguardo ai seguenti ambiti:

**gestione dei rischi:** azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione;

**formazione in tema di anticorruzione:** quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore; tipologia dei contenuti offerti; articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione; articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione;

**codice di comportamento:** adozione delle integrazioni al codice di comportamento; denunce delle violazioni al codice di comportamento; attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento;

**altre iniziative:** numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi; esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; forme di tutela offerte ai *whistleblowers*; ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione; rispetto dei termini dei procedimenti; iniziative nell'ambito dei contratti pubblici; iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale; indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive;

**sanzioni:** numero e tipo di sanzioni irrogate.

##### **4.1. Gestione dei rischi**

La gestione del rischio è uno dei temi principali da affrontare con il PTPC.

Le attività di analisi dei rischi ed elaborazione del PTPC sono coordinate dal sottoscritto Responsabile e svolte, principalmente, dal *“gruppo di lavoro”* costituito per l'attività di *“gestione del rischio”*, formato in questa fase dal Responsabile dell'Ufficio amministrativo e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e sono state sviluppate e elaborate nell'ambito del piano triennale al quale pertanto si rimanda.

La **gestione del rischio** si sviluppa nelle fasi seguenti:

- A. L'identificazione del rischio
- B. L'analisi del rischio
  - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
  - B2. Stima del valore dell'impatto
- C. La ponderazione del rischio
- D. Il trattamento.

La principale misura individuata dal legislatore della legge 190/2012 per contrastare la corruzione è la **trasparenza**.

Questa è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza si concretizza attraverso la puntuale **pubblicazione** sul sito web dell'ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" di dati, informazioni e documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013.

Secondo l'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il PTTI è di norma *una sezione* del PTPC. Pertanto il PTTI, sarà approvato contestualmente al PTPC ed allegato quale parte integrante e sostanziale, allo stesso.

Inoltre si precisa che ad oggi l'analisi del sito web, attraverso la *Bussola della Trasparenza della PA* ([www.magellanopa.it/bussola/](http://www.magellanopa.it/bussola/)) ha dato il seguente esito: 66/67.

#### **4.2. Formazione in tema di anticorruzione**

La specifica formazione in tema di anticorruzione si svilupperà secondo le prescrizioni del PTPC innanzi richiamato.

Sul tema è bene precisare quanto segue:

1) l'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 = 50% della spesa 2009 (ferma restando l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale, con la Sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali).

2) l'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70. L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al *Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione* che redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a loro carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

Ad ogni modo questo può vantare la partecipazione del Segretario Comunale/Responsabile dell'Anticorruzione al Corso Spes.S. 2013, per l'abilitazione all'esercizio di Segretario Generale nella fascia professionale "B" nel quale corso un intero modulo didattico formativo è stato dedicato all'aspetto dell'anticorruzione. Successivamente il sottoscritto si è premurato di trasferire ai soggetti coinvolti le conoscenze acquisite attraverso la predetta partecipazione.

#### **4.3. Codici di comportamento**

Il nuovo articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*" per assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto *Codice di comportamento*.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori, "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*", un proprio Codice di comportamento.

Il procedimento d'elaborazione ed approvazione del Codice di comportamento dell'ente è stato avviato in data 28.11.2013 mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso volto ad acquisire osservazione/integrazioni da parte dei soggetti interessati sulla bozza di codice di comportamento predisposta dal sottoscritto Responsabile e congiuntamente pubblicata con il suddetto avviso, ed è tutt'ora in corso.

Il Comune di Balzola con deliberazione n. 82 del 14/12/2013 ha adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti comunale che contestualmente alla redazione della presente verrà trasmesso alla stessa ANAC secondo le modalità del comunicato web del 25.11.2013 (trasmissione del link del Codice di comportamento pubblicato sul sito).

#### **4.4. Altre iniziative**

Misure ed attività di contrasto alla corruzione oggetto del presente paragrafo sono state programmate e verranno attuate attraverso il PTPC.

Pertanto si rinvia per la disamina al documento innanzi citato.

Per quanto concerne i controlli interni si specifica che, come prescritto nel "*regolamento sui controlli interni*", approvato in attuazione dell'articolo 3 del DL 174/2012 (modificato in sede di conversione dalla legge 213/2013), approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 21/3/2013 cui si rinvia, vengono regolarmente effettuati in via preventiva su quasi tutti gli atti dell'ente a causa della struttura e dell'organizzazione prevista.

Al riguardo si segnala infatti che lo scrivente Segretario Comunale, oltre che Responsabile dell'Anticorruzione del Comune di Balzola è anche Responsabile della Trasparenza, nonché Responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente, oltre che del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del connesso elenco annuale e, pertanto esercita il proprio potere/dovere di controllo sulla quasi totalità degli atti di rilievo dell'ente.

La circostanza sottolineata, sebbene coerente con l'impianto del sistema voluto in linea teorica dal legislatore e sebbene il cumulo degli incarichi sia stato ritenuto coerente e legittimo dalle ultime pronunce giurisprudenziali e dottrinarie in materia, rappresenta, a parere di chi scrive, un *vulnus* del delineato sistema che, tuttavia, allo stato non appare risolvibile.

Al riguardo si segnala, per ovviare almeno in parte al cumulo degli incarichi, senza voler percorrere strade di esternalizzazione dei servizi che potrebbero determinare un aggravio di costi per l'ente, di implementare il ruolo e le funzioni dell'Unione dei Comuni di cui l'ente fa parte, all'interno della quale potrebbero essere isolate delle figure idonee ridisegnare un sistema più ampio in cui la figura del controllore sia diversa da quella del controllato.

#### **4.5. Sanzioni**

Nel corso del 2013, primo anno di applicazione della normativa, non sono stati avviati procedimenti sanzionatori secondo la legge 190/2012 o secondo i decreti attuativi della stessa legge.

#### **5. Pubblicazione della relazione**

Per previsione dell'art. 1 co. 14 della legge 190/2012, la presente relazione viene pubblicata sul sito web dell'ente, trasmessa al Presidente dell'organo di indirizzo politico, nonché al DFP PTPC (PNA pag. 30).

Dalla Residenza Comunale, 30.1.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Dott. Alberto ZURLO

